

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6176 del 06/12/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: MOLINO DALLA GIOVANNA GRV SRL. ATTIVITÀ: "MOLITURA CEREALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), VIA MADONNA DEL PILASTRO N. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6327 del 03/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: MOLINO DALLA GIOVANNA GRV SRL.

ATTIVITÀ: "MOLITURA CEREALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), VIA MADONNA DEL PILASTRO N. 2.

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

##### Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 800 del 23/04/2015 (rettificata con D.D. n. 857 del 06/05/2015) con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Suap del Comune di Gragnano Trebbiense con provvedimento conclusivo del procedimento unico del 15/05/2015, per l'attività di "molitura cereali" svolta dalla ditta MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRL (C.F. 00112590336), nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (PC), via Madonna del Pilastro n. 2, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione a n. 3 scarichi (S1, S2 ed S3) in corpo idrico superficiale, ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - comunicazione di cui ai comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995, per quanto attiene gli aspetti relativi all'impatto acustico;
- la Determinazione Dirigenziale di Arpae Det-Amb n. 5632 del 31/10/2018 con cui è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del DPR. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 800 del 23/04/2021 (rettificata con D.D. n. 857 del 06/05/2021);
- la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 9233 del 18/5/2021 con cui, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 20 aprile 2018, n. 4, è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto denominato "Modifiche di potenzialità ed impiantistiche con inserimento UTA e nuova linea insacco per taglia 1 kg e 5 kg" localizzato nel comune di Gragnano Trebbiense (PC) proposto da Molino Dalla Giovanna Grv S.r.l., a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:
- "- in sede di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata debita valutazione previsionale di impatto acustico;*
- dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;"*
- nel sopra citato provvedimento di screening D.D. n. 9233/2021 è, altresì, precisata la possibilità da parte di ARPAE, in sede di modifica dell'AUA vigente, di fissare limiti adeguati per le emissioni in atmosfera con l'indicazione di specifiche prescrizioni gestionali per ridurre gli impatti derivanti dall'attività;

**Viste:**

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRL (C.F. 00112590336), trasmessa dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense in data 18/08/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 128866 in pari data, finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per l'attività di "moltura cereali", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense (PC), via Madonna del Pilastro n. 2, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione a n. 3 scarichi (S1, S2 ed S3) in corpo idrico superficiale, ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 138951 del 09/09/2021;

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 139345 del 09/09/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 10 del 01/12/2021 Sinadoc 23701/2021) risulta che le modifiche all'Aua vigente sono le seguenti:

- installazione di un impianto UTA (unità trattamento aria) sulla copertura del molino per il trattamento ed il ricambio dell'aria negli ambienti oltre che il raffreddamento degli stessi;
- installazione di una nuova linea di insacco per taglie da 1 kg e 5 kg i cui effluenti saranno convogliati, previo abbattimento, nella condotta esistente E36, con l'installazione di un nuovo filtro;
- installazione di una cappa di aspirazione presso il laboratorio (emissione E41), dichiarata quale emissione scarsamente rilevante ai sensi dell'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, in quanto rientrante nella lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- realizzazione di n. 3 camini di emergenza che si attivano in caso di incendio (E38, E39 ed E40);
- aumento delle ore lavorate al giorno e dei giorni lavorativi annui, mantenendo inalterata la produttività massima che rimarrà inferiore a 300 t/giorno di grano lavorato;

**Rilevato** altresì che all'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 9 del 12/10/2021 Sinadoc 23701/2021) risulta che:

- la modifica sostanziale riguarda lo scarico di acque reflue industriali (S1) e consiste nel convogliamento, nell'esistente rete di raccolta delle acque reflue industriali, dei reflui (acque di condensa) generati dal nuovo impianto di UTA (Unità Trattamento Aria) per il trattamento ed il ricambio dell'aria negli ambienti oltre che il raffreddamento degli stessi;
- gli scarichi S2 (acque reflue domestiche + prima pioggia) e S3 (acque reflue domestiche + meteoriche di copertura) non sono oggetto di alcuna modifica e pertanto restano invariati;
- a seguito della sopra citata modifica lo stato di fatto per gli scarichi è il seguente:
  - presso lo stabilimento sono presenti n° 3 scarichi di acque reflue così classificati:
    - scarico **S1**, recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Vescovo", costituito da acque reflue industriali (così come classificate ai sensi dell'Art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06) che si originano dall'attività di lavaggio del grano e dallo scarico della condensa dell'impianto UTA; tali reflui sono trattati mediante un impianto biologico a fanghi attivi, avente una potenzialità di progetto pari a 56,2 Kg BOD5/giorno;
    - scarico **S2**, recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Vescovo", costituito dall'unione di acque reflue domestiche (in uscita dal troppo pieno dell'impianto di fitodepurazione) derivanti dai servizi igienici del reparto "carico rinfusa" (trattate mediante Fosse Imhoff, pozzetti degrassatori, e impianto di fitodepurazione costituito da 6 vassoi assorbenti aventi una superficie totale pari a 30 mq) con acque di prima pioggia e seconda pioggia dilavanti l'area scoperta in cui sono installati la cisterna di stoccaggio e la colonnina di erogazione del gasolio per autotrazione ad uso privato (di superficie pari a circa 800 mq). Le acque reflue di prima pioggia vengono trattate mediante idoneo impianto (modello RAIN 10 della Ditta ISEA garantito per il trattamento superfici di scolo fino a 1000 mq) munito di pozzetto scolmatore delle acque di seconda pioggia, vasca di accumulo delle acque di prima pioggia di capacità pari a 5 mc (a fronte di un volume calcolato di acque di prima pioggia pari a 4 mc) con elettropompa e quadro elettrico temporizzato, deoliatore statico e pozzetto con filtro oleoassorbente;
    - scarico **S3** recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Marazzino", costituito dall'unione di acque reflue domestiche (in uscita dal troppo pieno dell'impianto di fitodepurazione) derivanti dai servizi igienici della palazzina uffici e del reparto "insaccamento e stoccaggio farine confezionate" (trattate mediante Fosse Imhoff, pozzetti degrassatori, e impianto di fitodepurazione costituito da 6 vassoi assorbenti aventi una superficie totale pari a 30 mq) con acque meteoriche convogliate direttamente da pluviali o raccolte in aree che non risultano interessate né da intenso traffico veicolare né dallo stoccaggio di materiali che potrebbero rilasciare sostanze inquinanti;
  - i canali "Rio Vescovo" e "Rio Marazzino" sono canali di bonifica promiscui gestiti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
  - dall'insediamento si generano altri 8 scarichi (di cui 3 recapitano nel Rio Gragnano e 5 nel Rio Marazzino) di acque meteoriche - convogliate direttamente dai pluviali o raccolte in aree che non risultano interessate né da un intenso traffico veicolare né dallo stoccaggio di materiali che potrebbero rilasciare sostanze inquinanti - che, secondo quanto stabilito dalla Del. G.R.E.R. n. 286/05, non necessitano di autorizzazione;

**Atteso che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 154413 del 30/09/2021 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici emissioni in atmosfera e scarichi;
- nota prot. Arpae n. 144490 del 20/09/2021 - Consorzio di Bonifica: conferma del parere favorevole espresso con nota prot. n. 3479 del 09/04/2015 per tutti e tre gli scarichi;
- nota prot. n. 175399 del 14/10/2021 (prot. Arpae n. 158790 del 14/10/2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizione;
- nota prot. n. 9285 del 29/11/2021 (prot. Arpae n. 183580 del 29/11/2021)- Comune di Gragnano Trebbiense: parere favorevole relativamente alla matrice emissioni in atmosfera e alla matrice impatto acustico;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Preso atto che** con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce il supporto

specialistico in materia di emissioni dall'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC, in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con la medesima Delibera n. 96/2019;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### DISPONE

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 800 del 23/04/2015, rettificata con D.D. n. 857 del 06/05/2015 e successivamente aggiornata con D.D. Arpae Det. Amb. n. 5632 del 31/10/2018 - a favore della ditta MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRL (C.F. 00112590336), con sede legale in Gragnano Trebbiense (PC), Loc. Pilastro 2, per l'attività di "molitura cereali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (PC), via Madonna del Pilastro n. 2, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a) DPR 59/2013 - autorizzazione a n. 3 scarichi (S1, S2 e S3), di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di acque reflue in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico;

**2. di impartire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

##### EMISSIONE N. E1 - ASPIRAZIONE ZONA SCARICO CAMION

Portata massima	15500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	3,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>

##### EMISSIONE N. E2 - MULINO BUHLER B

Portata massima	12500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	16	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>

##### EMISSIONE N. E3 - SEMOLATRICI MULINO

Portata massima	9500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>

##### EMISSIONE N. E6 - PRIMA PULITURA

Portata massima	10500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a

Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E7 - SECONDA PULITURA		
Portata massima	5500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E8 - GRANITO SEMOLATO MOLINO BUHLER B – ASPIRAZIONE TRASFERIMENTO FARINA 1 MOLINO C		
Portata massima	1700	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E9 – FILTRO FARINIERE, ASPIRAZIONE TRASFERIMENTO FARINA F2 E F3		
Portata massima	1700	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E10 - SILOS MISCELAZIONE FARINE		
Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E11 - SILOS CRUSCA – TRASFERIMENTO CRUSCA MOLINO C		
Portata massima	1900	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E12 - SILOS SCARTI MACINAZIONE – ASPIRAZIONE CELLA SCARTI MACINAZIONE		
Portata massima	2800	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E13 - PREPULITURA SILOS GRANO		
Portata massima	11500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	20	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E14 - SCARICO GRANO SILOS FERRO		
Portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E15 - SCARICO GRANO SILOS FERRO		

Portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E16 - SCARICO GRANO SILOS FERRO		
Portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E17 – INSACCO – SILOS FARINE N. 312 – SILOS FARINE N. 33		
Portata massima	8000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E18 – AULA PANIFICAZIONE (FORNO ELETTRICO COTTURA PANE E PIZZA)		
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	26	gg/a
Altezza minima	11	m
EMISSIONE N. E19 - LINEA TRASFERIMENTO		
Portata massima	7400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E20 - LINEA TRASFERIMENTO		
Portata massima	700	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E21 - MISCELAZIONE		
Portata massima	3050	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E22 – CELLE STOCCAGGIO		
Portata massima	7400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E23 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA GLUTINE		
Portata massima	1350	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E24 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA CELLA SEMOLA		

Portata massima	1950	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E25 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA CELLA FARINA		
Portata massima	1950	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E26 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA CELLA FARINA		
Portata massima	1950	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E27 – CARICO AUTOMEZZI		
Portata massima	1900	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E28 – INSACCO		
Portata massima	6500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	4,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E29 – MOLINO LINEA 1		
Portata massima	21800	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	32	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E30 – MOLINO LINEA 2		
Portata massima	19400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	32	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E31 – NUOVA PULITURA LINEA 2 (SECONDA PULITURA)		
Portata massima	15400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	21	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E32 – NUOVA PULITURA LINEA 1 (PRIMA PULITURA)		
Portata massima	10300	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	32	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E33 – ASPIRAZIONE TRASFERIMENTO SCARTI MACINATI		
Portata massima	1450	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E34 – LINEA TRASFERIMENTO FARINACCIO		
Portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E35 – CELLE STOCCAGGIO FARINA (SILI)		
Portata massima	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E36 – LINEA CONFEZIONAMENTO – NUOVA LINEA INSACCO TAGLIA 1 KG E 5 KG		
Portata massima	4200	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONE N. E37 – AULA PANIFICAZIONE		
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	26	gg/a
Altezza minima	11	m
EMISSIONE N. E38 – CAMINO EMERGENZA		
EMISSIONE N. E39 – CAMINO EMERGENZA		
EMISSIONE N. E40 – CAMINO EMERGENZA		
EMISSIONE N. E41 – CAPPA LABORATORIO QUALITA' - EMISSIONE SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272		

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) in caso di emissioni a servizio di più impianti non funzionanti contemporaneamente, in caso di impossibilità di ridurre la portata, la concentrazione limite andrà ridotta proporzionalmente alla portata strettamente necessaria degli impianti effettivamente in funzione;
- c) i camini di emissione devono essere identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica);
- d) i camini di emissione, ad eccezione di E18 di E37, E38, E39, E40 ed E41, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35 ed E36 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpa di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso

dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare i due mesi;
- k) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- m) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E36 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

**3. di dare atto** che resta fermo:

- quanto stabilito dal D.Lgsd. 152/06 e qui non espressamente indicato;
- che, relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, la nuova UTA dovrà rispettare quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi del rischio e la gestione degli impianti;

**4. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Vescovo", il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (così come indicato nella "Tavola 1 - PLANIMETRIA GENERALE UTENZE INTERRATE" del 04/03/2021 allegata all'istanza) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 allegato 5, parte terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

**5. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali** le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- b) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- c) l'area interessata dall'impianto di trattamento deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione biologico, prevedendo controlli periodici tecnico funzionali che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista l'asportazione dei fanghi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria e dell'impianto di depurazione biologico deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- f) deve essere garantita la funzionalità dei misuratori di portata installati sul pozzo utilizzato per l'approvvigionamento idrico e all'ingresso del comparto di ossidazione dell'impianto di depurazione;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;

h) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

**6. di impartire, per lo scarico S2 costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche e di seconda pioggia** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Vescovo" le seguenti prescrizioni:

a) nel pozzetto di campionamento acque di prima pioggia (così come indicato nella "Tavola 1 - PLANIMETRIA GENERALE UTENZE INTERRATE" del 04/03/2021 allegata all'istanza) devono essere rispettati i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 allegato 5, parte terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri: COD, idrocarburi totali e solidi sospesi totali;

b) il pozzetto di prelievo fiscale di cui alla precedente lettera a) deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;

c) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;

d) le aree interessate dagli impianti di trattamento devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;

e) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovranno essere previsti l'asportazione dei fanghi e degli oli dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, nonché una regolare pulizia dei filtri a coalescenza. Inoltre si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori e all'espurgo dei fanghi nelle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria e degli impianti di trattamento deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

f) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche;

g) al fine di mantenere la corretta efficienza dell'impianto di fitodepurazione deve essere limitato l'ingresso delle acque piovane nei vassoi assorbenti. Pertanto le acque piovane dovranno confluire nelle condotte a loro dedicate e si dovrà avere particolare riguardo alle pendenze del suolo circostante. Inoltre per il mantenimento delle funzioni evaporative dei vassoi assorbenti è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione e alla sostituzione delle essenze morte;

h) il pozzetto di ispezione posto a valle dei vassoi assorbenti deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo da parte dell'Autorità competente;

i) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;

j) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;

k) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

**7. di impartire, per lo scarico S3 di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Marazzino", le seguenti prescrizioni:

a) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche;

l) le aree interessate dagli impianti di trattamento devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente

ispezionabili;

- m)** al fine di garantire una buona efficienza degli impianti di trattamento si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori e all'espurgo dei fanghi nelle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- n)** al fine di mantenere la corretta efficienza dell'impianto di fitodepurazione deve essere limitato l'ingresso delle acque piovane nei vassoi assorbenti. Pertanto le acque piovane dovranno confluire nelle condotte a loro dedicate e si dovrà avere particolare riguardo alle pendenze del suolo circostante. Inoltre per il mantenimento delle funzioni evaporative dei vassoi assorbenti è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione e alla sostituzione delle essenze morte;
- o)** il pozzetto di ispezione posto a valle del vassoio assorbente deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo da parte dell'Autorità competente;
- p)** dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Gragnano Trebbiense, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

#### **8. di fare salvo che:**

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti i sistemi di trattamento/depurazione presenti presso lo stabilimento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e che la debita documentazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti al controllo;
- le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di prima pioggia non dovranno essere in alcun modo interessate né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti. Dette attività potranno essere esercitate unicamente in presenza di presidi che contengano lo sversamento di sostanze inquinanti;
- poiché la quota idrica dei canali di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati (dandone sollecita comunicazione al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni ed il periodo irriguo;

**9. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

#### **10. di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gragnano Trebbiense, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è

fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005  
s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**